

Fondo COMETA

Scheda 2. Anticipi, riscatti e trasferimenti

ANTICIPI - L'anticipo, analogamente a quanto accade per il TFR, può essere richiesto se sono soddisfatti alcuni requisiti e se ricorrono alcune situazioni di particolare rilievo per la vita dell'aderente (ad esempio spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa di abitazione) o altre personali esigenze. La percezione di tali somme riduce la posizione individuale e, quindi, l'entità della futura pensione complementare; tuttavia, l'aderente può reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione con versamenti aggiuntivi.

Anticipo per spese sanitarie - Può essere richiesto **sempre** e per un importo massimo del **75%** della posizione. Le somme sono tassate con un'aliquota che varia **dal 15% al 9%** in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.

Questa prestazione viene erogata per far fronte a spese sanitarie comprovate per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connesse a gravi motivi di salute, relative all'aderente, al coniuge e ai figli.

Anticipo per acquisto e ristrutturazione casa - Può essere richiesta **dopo 8 anni di iscrizione** a forme di previdenza complementare e per un importo massimo del **75%** della posizione. Le somme sono tassate con un'aliquota del **23%**.

Questa prestazione viene erogata per far fronte, per sé o per i figli, a spese comprovate di acquisto o di ristrutturazione della prima casa di abitazione.

Anticipo per altre esigenze - Può essere richiesta **dopo 8 anni di iscrizione** a forme di previdenza complementare e per un importo massimo del **30%** della posizione. Le somme sono tassate con un'aliquota del **23%**.

Questa prestazione viene erogata per far fronte a spese per ulteriori esigenze dell'aderente. Non viene richiesta documentazione che comprovi che le spese siano state effettivamente sostenute.

RISCATTI - Il riscatto è la riscossione della posizione individuale (totale o parziale) che l'aderente ha la possibilità di richiedere al momento della perdita dei requisiti e se non ha maturato il diritto alla pensione complementare.

Riscatto totale - Può essere richiesto per un importo pari al **100%** della posizione in caso di:

- a) dimissioni, licenziamento, pensionamento; b) nomina a dirigente; c) cambio di contratto e le somme sono tassate con una aliquota del **23%**;
- d) invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; e) inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi; f) morte dell'aderente e le somme sono tassate con una aliquota che varia **dal 15% al 9%** in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.

Riscatto Parziale - Può essere richiesto per un importo pari al **50%** della posizione in caso di:

a) **cassa integrazione a zero ore** (per almeno 12 mesi); b) **disoccupazione** (anche se coperta da ammortizzatori sociali) per un periodo di tempo compreso **tra i 12 e i 48 mesi** e le somme sono tassate con una aliquota che varia **dal 15% al 9%** in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.

TRASFERIMENTI - Trascorsi due anni dall'adesione a Cometa o nel caso in cui il lavoratore non abbia più i requisiti di partecipazione al Fondo (per interruzione del rapporto di lavoro, nomina a dirigente, cambio di CCNL), può decidere di trasferire la sua posizione individuale a un'altra forma di previdenza complementare. Il trasferimento è una prestazione non soggetta a tassazione. È importante sapere che nel caso di trasferimento ad un PIP o di adesione individuale ad un Fondo pensione Aperto, si perderà il diritto al contributo del datore di lavoro, a meno di specifici accordi aziendali.

A cura di **Rsu Almaviva SpA Roma** (ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2022)

*Tutte le informazioni riportate in questa scheda hanno carattere sintetico e non esaustivo.
Si rimanda al sito www.cometafondo.it per i necessari approfondimenti.*